CAMERA DEI DEPUTATI N. **2496**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Istituzione della Giornata nazionale dell'antiracket

Presentata il 2 luglio 2025

Onorevoli Deputati ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di manifestare un forte segnale in favore della legalità istituendo la Giornata nazionale dell'antiracket.

A distanza di più di trent'anni dall'assassinio dell'imprenditore Libero Grassi, che aveva coraggiosamente deciso di non piegarsi alle richieste estorsive provenienti dalla mafia, duole evidenziare che il *racket* delle estorsioni è ben lungi dall'essere stato estirpato, nonostante le lodevoli iniziative di molti imprenditori che hanno deciso di seguire l'esempio di Libero Grassi e di denunciare le estorsioni. Orbene, la criminalità organizzata mafiosa, seppur indebolita dalla lotta intrapresa dallo Stato soprattutto a partire dagli anni '90 del secolo scorso, non è stata purtroppo ancora sconfitta.

Negli ultimi tempi i dati mostrano un certo calo della sensibilità degli imprenditori sul tema in questione e le associazioni antiracket sembrano soffrire le conseguenze di questo scemare dell'interesse e dell'attenzione per un tema che resta di centrale importanza.

Per tali ragioni, si ritiene che l'istituzione della Giornata nazionale dell'antiracket sia oggi fondamentale.

L'articolo 1 prevede che il giorno 10 gennaio venga riconosciuto quale Giornata nazionale dell'antiracket.

L'articolo 2 prevede la possibilità di promuovere, da parte di enti pubblici, scuole e associazioni, iniziative finalizzate alla sensibilizzazione in materia di lotta al *racket* estorsivo.

L'articolo 3 dà la facoltà alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo di dedicare approfondimenti alla Giornata nazionale dell'antiracket.

Si rappresenta, infine, che la presente proposta di legge non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Non è pertanto stata predisposta la relazione tecnica.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale dell'antiracket)

1. La Repubblica riconosce il giorno 10 gennaio, data dell'anniversario della denuncia dei suoi estortori da parte dell'imprenditore Libero Grassi, quale Giornata nazionale dell'antiracket.

2. La Giornata nazionale dell'antiracket è istituita al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che hanno pagato con la propria vita la propria ribellione alle richieste estorsive, di promuovere consapevolezza sul tema in tutta la cittadinanza e di incentivare e sostenere le vittime di estorsione a seguire l'esempio di Libero Grassi.

3. La Giornata nazionale dell'antiracket non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale dell'antiracket)

1. In occasione della Giornata nazionale dell'antiracket, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni antiracket operanti nei territori nonché, su proposta e in coordinamento con le organizzazioni locali rappresentative dei cittadini, le associazioni giovanili e le associazioni rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e

analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini in materia di lotta al *racket* estorsivo e all'enucleazione degli interventi necessari a contrastare il *racket* delle estorsioni.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni curano, in particolare, l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare il *racket* delle estorsioni nonché di favorire la conoscenza degli strumenti messi a tale fine a disposizione dalle Forze dell'ordine.

Art. 3.

(Informazione radiofonica e televisiva in occasione della Giornata nazionale dell'antiracket)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale dell'antiracket nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.



19PDL0153050